

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI “PREALPI BIELLESI”

Modificato e riapprovato secondo il presente testo con deliberazione del:

Consiglio dell'Unione n. 15 del 11/11/2014

Consiglio dell'Unione n. 3 del 11/03/2015

Consiglio dell'Unione n. 1 del 12/2/2016

Consiglio dell'Unione n. 2 del 04/03/2016

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I - Norme Generali

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

Art. 4 – Funzioni

Art. 4 bis – Modalità di ripartizione delle spese

Art. 5 – Durata e scioglimento

Art. 6 – Adesione e recesso

TITOLO II - ORGANI DELL’UNIONE

CAPO I - Organi

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Status degli amministratori dell’Unione

CAPO II - Il Consiglio dell’Unione

Art. 9 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

Art. 10 - Consiglieri

Art. 11 - Competenze del Consiglio

CAPO III – Il Presidente

Art. 12 - Elezione, cessazione

Art. 13 - Competenza

CAPO IV - La Giunta

Art. 14 - Composizione, nomina e cessazione

Art. 15 – Competenza

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – Uffici e personale

Art. 16 - Principi generali di organizzazione

Art. 17 - Principi generali di gestione

Art. 18 - Principi in materia di personale

Art. 19 - Il Segretario

Art. 20 - Responsabili di Servizio

CAPO II – Finanze e contabilità

Art. 21 – Finanze e patrimonio

Art. 22- Ordinamento Finanziario e Contabile

CAPO III - I Controlli interni

Art. 23 - Principi generali di controllo interno

Art. 24 - Organo di revisione dei conti

Art. 25 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I – Partecipazione ed accesso

Art. 26 - Principi della partecipazione e accesso

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – Funzione normativa

Art. 27 - Statuto

Art. 28 - Regolamenti

Art. 29 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – Norme generali

Art. 1

Istituzione

1. In attuazione dell'art.32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", è costituita tra i Comuni di Brusnengo, Casapinta, Masserano e Mezzana Mortigliengo un'Unione di Comuni denominata "PREALPI BIELLESI" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 4 del presente Statuto.

L'Unione è costituita come conseguenza della adesione del Comune di Brusnengo all'Unione Prealpi Biellesi in precedenza costituita dai Comuni di Casapinta, Masserano e Mezzana Mortigliengo.

2. L'Unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

3. L'Unione ha sede provvisoria presso il Comune di Masserano in Via Roma n. 190. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

5. Ogni comune partecipante alla presente Unione non può far parte di altra Unione di Comuni.

6. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale ed all'organizzazione.

7. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, nelle foglie approvate dal Consiglio dell'Unione. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 2

Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Comuni ed Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

3. L'Unione inoltre, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, favorisce e promuove intese ed accordi con le Unioni limitrofe e con gli altri Enti pubblici, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4

Funzioni

1. Tutte le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione;

a) Nell'ambito dell'Unione tali funzioni possono essere esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della L.R. 11/2012, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, ai sensi dell'art.5, comma 2 e comma 3 della L.R. 11/2012;

b) Ai sensi dell'art.5, comma 2 della L.R. 11/2012, la Convenzione che disciplina le funzioni ed i servizi esercitati, può essere estesa anche negli ambiti territoriali confinanti;

c) Le funzioni fondamentali previste dalla legge statale, riconosciute con requisiti di "area vasta" esercitabili tramite l'Unione da parte dei Comuni aderenti, devono essere approvate con deliberazione consiliare dei Comuni;

2 L'Unione inoltre può esercitare con le modalità di cui al precedente comma 1, anche tutte le funzioni non fondamentali tra cui si elencano a titolo esemplificativo le seguenti:

- a) Cultura e beni culturali;
- b) Sport e settore ricreativo;
- c) Turismo;
- d) Sviluppo economico;
- e) Servizi produttivi

3. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

4. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., finalizzate alla gestione in forma associata di funzioni e servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

5. Le funzioni e servizi trasferiti possono essere gestiti dall'Unione:

- in economia, con impiego di risorse strumentali ed umane proprie o trasferite dai Comuni;
- mediante affidamento a terzi;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

Art.4 bis
Modalità di ripartizione delle spese

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai servizi riguardanti le manutenzioni stradali e la decespugliazione delle aree verdi e cigli stradali, vengono ripartite in base ai metri lineari o alla superficie dei luoghi oggetto di manutenzioni insistenti sul territorio di ogni singolo comune.
3. Le spese relative allo sgombero della neve vengono ripartite in base al tempo effettivamente impiegato o alternativamente in base ai metri lineari o alla superficie dei luoghi oggetto di intervento insistenti sul territorio di ogni singolo comune.
4. Nel caso di svolgimento di servizi ed acquisto di beni che interessino solo alcuni dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati. Per tali casistiche nonché per tutti gli altri casi in cui si rendesse necessario, il Servizio finanziario attiverà nella contabilità dell'ente i centri di costo, per la rilevazione dei costi stessi e per l'attribuzione dei medesimi ai Comuni interessati.
5. Il versamento delle somme dovute all'Unione da parte dei Comuni aderenti, dovrà avvenire con le modalità e la tempistica stabilita annualmente con atto deliberativo della Giunta dell'Unione.

Art. 5
Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. In ogni caso la durata, così come stabilito dalla L.R. Piemonte n. 11/12 non può essere inferiore a dieci anni.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione ed adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, e cioè con i 2/3 dei Consiglieri assegnati, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

4. Nel caso in cui al comma 3, lo scioglimento ha efficacia 6 mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione e i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 9.

5. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato e trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei singoli Comuni, rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza.

Il personale assunto dall'Unione è, di comune accordo, inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti: tale accordo deve essere necessariamente concluso prima della data di scioglimento. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore.

Art. 6

Adesione e Recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità di cui al presente statuto.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere dall'Unione stessa con delibera del Consiglio Comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;
4. Se il recesso dall'Unione viene deliberato entro il mese di aprile di ogni anno, lo stesso ha decorrenza dal 01 luglio dello stesso anno. Se invece il recesso viene deliberato entro il mese di ottobre di ogni anno, lo stesso ha decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente che ha perfezionato il recesso.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso ed è obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti attivi e passivi che riguardano quel dato Comune.
- 5 bis. La deliberazione di recesso di cui al precedente comma 5 deve contenere obbligatoriamente, al fine della sua efficacia, la dichiarazione del Comune recedente con la quale lo stesso rinuncia a qualsiasi pretesa pregressa, presente e futura, nei confronti dell'Unione e dei Comuni facenti parte dell'Unione.
6. Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti passivi nei riguardi dell'Unione.
7. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sul demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione; rinuncia altresì alla quota parte del patrimonio e del demanio dell'Unione costituita con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio o demanio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.
8. Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione in attuazione di provvedimenti che impegnano l'Unione a valere sull'esercizio finanziario dell'anno in cui è stato deliberato il recesso.
9. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione; a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra l'Unione e il Comune recedente.
10. In caso di controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o dal Vice nel caso in cui il presidente fosse il Sindaco del Comune recedente, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo e degli enti locali nominato di comune accordo.

TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Organi

Art. 7

Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio dell'Unione
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente.

Art. 8
Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II – Consiglio dell'Unione

Art. 9
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comune. Secondo la normativa e in considerazione della consistenza demografica al momento della costituzione, il Consiglio dell'Unione risulta per legge composto complessivamente da n. 8 membri compreso il Presidente.
2. I Sindaci dei tre Comuni aderenti, sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione. I n.4 seggi di maggioranza saranno espressi come segue: n.2 Comune di Masserano, n.1 Comune di Mezzana Mortigliengo, n.1 Comune di Casapinta. Alle minoranze viene attribuito n.1 seggio espresso dal consiglio del Comune di minore entità demografica.
3. Ciascun Consiglio comunale dei Comuni partecipanti elegge al proprio interno tra i propri componenti, a scrutinio segreto e con il sistema del voto limitato, per cui ciascun Consigliere può esprimere un'unica preferenza, i propri rappresentanti di maggioranza e minoranza.
4. La nomina dei Consiglieri è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione; successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale dopo le elezioni o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente per esprimere i propri rappresentanti.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
8. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.
9. La prima seduta del Consiglio, dopo la costituzione dell'Unione, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune indicato come sede dell'Unione nello Statuto, entro il termine di venti giorni dalla nomina dei rappresentanti da parte di tutti i Comuni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.
10. La convocazione della prima seduta del Consiglio, nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, o dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali sedute sono presiedute dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.
11. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e, qualora ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, entro venti giorni dalla medesima, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 10
Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Sono attribuite ai Consiglieri dell'Unione gli stessi diritti e doveri fissati dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Art. 11
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta dopo la costituzione dell'Unione e, successivamente, ad ogni scadenza del mandato del Presidente e inoltre nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, procede all'elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i tre componenti Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

CAPO III – Il Presidente

Art. 12
Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed è scelto tra i tre Sindaci dei comuni associati componenti del Consiglio dell'Unione. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il Presidente salvo la prima durata che coincide con il residuo tempo delle amministrazioni, dura in carica per il periodo di anni tre e comunque sino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto ed è rieleggibile. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualunque motivo.
3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art. 13
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo Responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
 - g) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla sua nomina.

4. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento. In caso di impedimento del vice, lo stesso è sostituito dall'assessore più anziano di età.

CAPO IV – La Giunta

Art. 14

Composizione, nomina e cessazione

1. Il numero dei componenti la Giunta non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente.
2. Secondo la normativa e in considerazione della consistenza demografica alla data di costituzione, la Giunta dell'Unione risulta per legge composta dal Presidente e da n. 3 membri scelti e nominati dal Presidente tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. I componenti della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.
5. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
6. La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delibera a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni.
7. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
8. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario dell'Unione.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
10. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, salvo la prima durata che coincide con il residuo tempo delle amministrazioni.

Art. 15

Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie:
 - a) gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei Responsabili;
 - b) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c) attua gli indirizzi del Consiglio;
 - d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
 - e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – Uffici e personale

Art. 16

Principi generali di organizzazione

- 1 . L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento, il quale prevede:
- a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

Art. 17

Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 18

Principi in materia di personale

- 1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la Responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
- 3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
- 4. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguitamento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
- 5. L'Unione non dispone di uffici propri e si avvale degli uffici e delle dotazioni strumentali e di personale dei Comuni partecipanti.
- 6. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti o convenzionati ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, mediante convenzioni o provvedimenti di distacco e/o comando del personale.
- 7. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 8. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 19

Il Segretario

- 1) L'Unione si dota di un Segretario nominato dal Presidente, tra i Segretari Comunali in servizio in almeno uno dei comuni partecipanti all'Unione. Nelle more dell'atto di nomina le funzioni vengono svolte dal Segretario del Comune sede dell'Unione. Al Segretario compete l'attribuzione di specifico compenso determinato all'atto di nomina.
- 2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei Responsabili o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
- 3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 20

Responsabili di Servizio

- 1 I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi

2. Ai Responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di Responsabilità.

3. Il Presidente, su proposta del Segretario e previa deliberazione favorevole della Giunta, conferisce gli incarichi ai Responsabili di Servizio.

4. I Responsabili di Servizio vengono scelti tra i dipendenti trasferiti all'Unione dai Comuni aderenti, previo accordo tra i Comuni stessi, a seguito dell'adozione degli atti organizzativi previsti nel precedenti articolo 19 (personale in convenzione, in comando o distacco) e secondo le norme contrattuali.

CAPO II – Finanze e Contabilità

Art. 21

Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e risorse trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva relativamente agli introiti derivanti dai tributi, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Le entrate e le relative spese inerenti gli investimenti ed allocati negli appositi titoli del bilancio comunale, possono essere trasferiti al bilancio dell'Unione per la successiva realizzazione di interventi facenti capo a quei Comuni dell'Unione che ne trasferiscono le relative somme.

5. Qualora vi fossero delle entrate e delle spese che per legge non possono essere incassate o pagate direttamente dall'Unione, la predetta fattispecie verrà disciplinata nel regolamento di contabilità in cui saranno stabilite le modalità e le tempistiche con cui i Comuni dovranno operare e prevedere i relativi trasferimenti in capo all'Unione.

6. L'Unione può avere un proprio demanio e patrimonio che dovrà essere dettagliatamente inventariato secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

7. I beni patrimoniali dei singoli enti aderenti restano di proprietà esclusiva degli stessi.

8. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Per tali beni gli enti proprietari demandano all'Unione gli oneri di manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di recesso o scioglimento i predetti beni ritornano nella piena disponibilità dei Comuni proprietari.

Art. 22

Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO III – I Controlli interni

Art. 23

Principi generali di controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del TUEL 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a)verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

c)garantire la regolarità contabile degli atti;

d)garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

3. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'ente e i Responsabili dei servizi.

Art. 24

Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto e/o collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

Art. 25

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Il Servizio di tesoreria nella prima fase di attività prima del perfezionamento della procedura di cui al comma 1, potrà essere gestito mediante estensione dell'affidamento in corso da parte del Comune sede dell'Unione.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I – Partecipazione ed accesso

Art. 26

Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. L'Unione valorizza le libere forme associative, senza finalità di lucro, specialmente quelle di volontariato sociale. Favorisce l'istituzione di commissioni consultive di cittadini su particolari tematiche definendo i compiti e il funzionamento.

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – Funzione normativa

Art. 27

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, secondo le procedure previste dagli Statuti comunali per le modifiche statutarie.

Art. 28
Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
4. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti, non oltre i sei mesi dall'approvazione del presente statuto, si applicano le norme già in vigore nel Comune sede dell'Unione.

Art. 29
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
4. La pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico viene effettuata sul sito web istituzionale dell'ente. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
5. Sino alla piena operatività dell'albo *on line* dell'Unione, le pubblicazioni vengono effettuate all'albo del Comune ove ha sede l'Unione stessa.

Art. 30
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano, per quanto compatibili, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.